

LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE UE - 22 NOVEMBRE 2017 ORE 06:00

Verso la Single VAT Area: un viaggio che parte da lontano

di Paolo Centore - Avvocato in Genova, membro effettivo del VAT Expert Group presso la Commissione europea

Il superamento del regime transitorio delle operazioni intracomunitarie è ormai vicino. Anche se il viaggio parte da lontano (dal VAT Package del 2008), il traguardo è ora in vista. La Commissione europea ha pubblicato la prima parte delle proposte di modifica all'attuale sistema normativo retto dalla direttiva n. 2006/112/CE. Si tratta di uno sforzo modificativo di notevole intensità, se si pensa che verranno toccati circa 200 articoli sui 414 della direttiva. Ed è importante anche lo sforzo richiesto all'interprete del "pacchetto" normativo. È dunque opportuno avvicinarsi alle nuove disposizioni proposte con l'esame del contenuto e, soprattutto, delle finalità che si intendono raggiungere. Di questi temi si occupa il convegno "Le norme di comportamento AIDC nel sistema tributario italiano", in programma a Milano il 27 novembre 2017.

La pubblicazione delle tre proposte dell'ottobre 2017 rappresenta la concreta attuazione della prima parte di interventi normativi strutturali nel sistema IVA oggi regolato dalla direttiva n. 2006/112/CE, in attuazione dei principi stabiliti nell'aprile 2016, con la Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo su "un piano d'azione sull'IVA Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte".

Senza voler ricostruire tutto il lavoro che ha preceduto questo momento di scelta, occorre quanto meno ricordare il risultato raggiunto con il **Libro Bianco del 2011**, le cui indicazioni sono state "tarate" dai Servizi della Commissione sulla base dei risultati della consultazione pubblicazione lanciata proprio con la finalità di raccogliere dagli operatori sull'impianto normativo.

Nel periodo 2013-2016, la Commissione, sostenuta dal Gruppo VEG (**VAT Expert Group**) e dai risultati dei seminari Fiscalis in tema, ha ora elaborato i tre documenti innanzi evidenziati, che intervengono partitamente:

- il doc. COM 569 sulla struttura della direttiva n. 2006/112/CE (prima fase di modifiche)
- il doc. COM 568 sulle disposizioni del regolamento di attuazione n. 2011/282/UE
- il doc. COM 567 sulle norme riguardanti la cooperazione internazionale, di cui al regolamento n. 2010/904/UE.

L'**obiettivo complessivo** è **triplice**, ed esso attiene al miglioramento dell'odierno impianto normativo per renderlo più semplice e, al tempo stesso, più robusto nei confronti delle frodi IVA e in grado di affrontare le nuove sfide del mercato, in specie collegate alla cd. New Economy.

Doc. COM 569 sulla struttura della direttiva n. 2006/112/CE (prima fase di modifiche)

È noto che le cessioni di beni nel **regime transitorio** degli **scambi intra-europei** sono caratterizzate da una scissione dell'operazione in due parti:

- l'una come **cessione**, nel territorio di partenza del bene,
- l'altra come **acquisto intracomunitario**, nel territorio di destinazione.

Questa ripartizione, introdotta nel lontano 1993 con l'entrata in funzione del regime transitorio, è un **retaggio della suddivisione** tuttora derivante dall'importazione, ed è stata considerata necessaria per due motivi: innanzi tutto, per il rispetto dovuto alle legislazioni degli Stati membri interessati, le cui disposizioni, all'epoca non perfettamente allineate, avrebbero potenzialmente creato qualche problema di interpretazione sulla qualifica dell'operazione, intesa come un *unicum*.

In secondo luogo, connesso al primo, in riferimento al principio, stabilito dall'introduzione dell'IVA in Europa, cioè, con le prime due direttive del 1967, e tuttora scolpito nell'art. 402 della direttiva, di tassazione "nel luogo di origine" dell'operazione, per non deprivere lo Stato membro di origine della tassazione della quota di valore aggiunto ad esso spettante.

Nel progetto di revisione, illuminato dal nuovo art. 402 della direttiva IVA, la **frattura** viene **composta**, sicché avremo **un'unica operazione** che sarà "**cessione**" ed "**acquisto**" **al tempo stesso** per il cedente e per il cessionario. L'ulteriore conseguenza è l'applicazione dell'IVA con le regole (e con l'aliquota) dello Stato membro di destinazione. Ed essa è applicata con due modalità, in relazione alla qualifica dell'acquirente come "**Soggetto Passivo Certificato**", ai sensi dell'art. 13-*bis* di nuova introduzione.

Se l'acquirente è certificato, l'imposta viene applicata con il noto metodo dell'inversione contabile; in ogni altro caso, l'IVA viene applicata dal cedente, con l'aliquota del Paese del destinatario, e viene da esso versata all'Autorità fiscale del Paese in cui risiede, con un meccanismo del tutto simile a quello già in vigore, a partire dal 1 gennaio 2015, per i servizi telematici soggetti al MOSS (Mini One Stop Shop).

Doc. COM 568 sulle disposizioni del regolamento di attuazione n. 2011/282/UE

Questa proposta interviene sulle disposizioni del Reg. UE n. 282 del 2011, di attuazione della direttiva n. 2006/112/CE ai sensi dell'art. 397.

Di particolare interesse sono le disposizioni contenute nel nuovo art. 45-*bis* del regolamento, che intervengono sul delicatissimo tema dell'**onere della prova** nelle cessioni transfrontaliere.

La questione, nota e già trattata plurime volte a commento dei precedenti giurisprudenziali in tema, ruota intorno all'assioma secondo cui l'operatore, non partecipe attivo nella frode IVA, è comunque responsabile "**se non poteva non sapere**" di partecipare ad un'operazione fiscalmente illecita. Questa teoria, fissata nella sentenza 12 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, causa C-

355/03 e C-484/03, Optigen e a., si fonda sul principio dell'**obbligo di diligenza** coniugato in forma positiva, e non negativa, nel senso che la responsabilità è esclusa se l'operatore "non aveva e non poteva avere conoscenza" della frode.

Sotto il profilo concreto, "gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di un'evasione, che si tratti di evasione dell'IVA o di altre evasioni, devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte (v. sentenza Kittel e Recolta Recycling, cit., punto 51). Per contro, non è contrario al diritto dell'Unione esigere che un operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un'evasione fiscale (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Teleos e a., causa C-409/04, Racc. pag. I-7797, punti 65 e 68; Netto Supermarkt, cit., punto 24, nonché del 21 dicembre 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, causa C-499/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)".

La **soluzione** proposta dai Servizi della Commissione prevede l'introdurre di una **presunzione**, fondata su otto elementi, in due casi specifici che riguardano lo *status* di soggetto passivo certificato.

Nel primo caso, in cui i beni sono stati spediti o trasportati dal fornitore, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, e il fornitore ha lo *status* di soggetto passivo certificato, viene introdotta la presunzione secondo cui i beni sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di cessione (partenza) verso un altro Stato membro qualora il fornitore sia in possesso di due elementi non contraddittori (il cui elenco è contenuto nel regolamento) che attestano il trasporto.

Nel secondo caso, in cui l'acquirente è un soggetto passivo certificato e i beni sono stati trasportati o spediti direttamente da tale acquirente o da terzi che agiscono per suo conto, viene introdotta la presunzione secondo cui i beni possono essere considerati trasportati a partire dallo Stato membro di cessione ad un altro Stato membro qualora il fornitore sia in possesso di:

- una **dichiarazione scritta** dell'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati dall'acquirente o per suo conto e che riporta il nome dello Stato membro di arrivo dei beni (senza che sia tuttavia necessario indicare l'esatta destinazione, al fine di garantire la riservatezza riguardo alle attività dell'acquirente) e
- **due elementi non contraddittori** che attestano il trasporto.

Per le situazioni che non sono coperte da tali presunzioni - ad esempio, perché i soggetti passivi interessati non possiedono lo status di soggetto passivo certificato - rimangono di applicazione le norme vigenti, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia.

Doc. COM 567 sulle norme riguardanti la cooperazione internazionale

Le proposte qui contenute rappresentano la **chiave di volta dell'intero sistema**.

Il superamento del regime transitorio e l'introduzione della Single VAT Area non può essere realizzato se non attraverso una robusta revisione degli strumenti di cooperazione fra gli Stati membri.

L'assoluta necessità di una forte sincronizzazione fra le Autorità fiscali è resa evidente sol che si pensi alla qualifica del soggetto passivo certificato, che assume rilevanza non solo all'interno del Paese che ha rilasciato la certificazione ma in tutta l'Area IVA euro-unionale.

Insomma, si tratta di irrobustire le **regole del VIES** e di dare accesso agli operatori economici alle informazioni di base della controparte, in modo che ciascuno possa effettivamente cooperare nella lotta alle frodi IVA.

Per approfondire partecipa anche tu il 27 novembre a Milano al Convegno gratuito

Le norme di comportamento AIDC nel sistema tributario italiano

Durante l'evento verrà presentato anche uno specifico Volume **sul tema**

a cura di Paolo Centore, Marco Piazza

Iscriviti subito!

Copyright © - Riproduzione riservata